

Notiziario sindacale della FLC CGIL di PAVIA da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

## Esame al termine del II ciclo di istruzione: pubblicato il decreto sulla formazione delle commissioni

Con la nota 4204 dell'8 marzo 2019, è stato trasmesso il Decreto Ministeriale in corso di registrazione prot. 183 del 5 marzo 2019, che in 17 articoli disciplina la nomina dei commissari e dei presidenti delle Commissioni dell'esame conclusivo del II ciclo di istruzione e i requisiti per **l'accesso all'elenco regionale dei presidenti** di commissione.

Da segnalare che il decreto, modificando l'art. 4, co. 4, del DM 3 ottobre 2017, n. 741, consente espressamente che nella sua funzione di presidente della commissione d'esame del I grado, il Dirigente scolastico del I ciclo nominato Presidente delle Commissioni d'Esame della scuola Secondaria di II grado, venga sostituito da un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'art. 25, co. 5, del Dlgs 30.3.2001, n. 165.

**La nostra scheda di lettura del DM 183/19**

## Scheda di lettura D.M.183 del 5 marzo 2019 - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Criteri di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici.

### Norme di riferimento

[Legge 13 luglio 2015 n.107/15](#) art. 1 commi 180 e 181 lettera i)

[Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62](#) "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

### Norme generali sulla composizione delle commissioni.

#### Costituzione

Ai sensi del D. Lgs. 62/17 **presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite, una per ogni due classi, apposite commissioni.** Ciascuna commissione è costituita da

- un presidente esterno
- tre membri esterni
- tre membri interni per ciascuna delle due classi.

Nella commissione **deve essere garantita la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.** A tal fine qualora la disciplina oggetto della prima prova sia affidata a un commissario esterno, la/e disciplina/e della seconda prova sono affidati a uno o più commissari interni e viceversa. Gli altri commissari interni verranno individuati secondo il criterio dell'equilibrio tra le discipline

#### Nomine

##### *Presidente*

Il presidente è nominato dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale

##### *Commissari esterni*

I commissari esterni sono nominati dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.

##### *Commissari interni*

I commissari interni sono designati dai **competenti consigli di classe** tra i docenti, appartenenti al consiglio della classe medesimo, che insegnano le discipline non affidate ai commissari esterni.

Nel caso eccezionale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni i commissari sono individuati tra i docenti di classi non terminali dello stesso istituto in cui funziona la commissione o di istituti dello stesso tipo.

##### *Seconda prova pluridisciplinare*

Nel caso di seconda prova pluridisciplinare l'USR (commissari esterni) o il consiglio di classe (commissari interni) **può nominare due membri** a cui affidare le discipline oggetto della prova.

#### Classi/Commissioni

Ad ogni singola classe/commissione non possono essere assegnati complessivamente più di 35 candidati in totale. Ciò significa che la **commissione d'esame non può esaminare complessivamente più di 70 candidati.**

**I candidati esterni** non possono superare il 50% dei candidati interni. A tal fine i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari. Eventuali deroghe alla percentuale numerica di candidati esterni per commissioni (sempre nel limite massimo di 35 candidati per classe/commissione) o al divieto di costituzione di commissioni con soli candidati esterni (e solo presso istituzioni scolastiche statali), rappresentano ipotesi del tutto eccezionali, consentite solo ove ricorrano le condizioni stabilite dalla norma.

**I candidati interni** devono appartenere ad una sola classe. Sono "interni" anche i candidati ammessi a sostenere l'esame per abbreviazione per merito.

## **Presidenti delle commissioni**

### ***I) Elenco regionale dei presidenti di commissione***

**Presso ciascun USR è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni (ERPC).** Per poter essere inseriti nell'elenco è necessario presentare un'**apposita istanza** secondo modalità che saranno definite a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici.

*Obbligati a presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale*

- ⇒ i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado
- ⇒ i dirigenti scolastici preposti a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
- ⇒ i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali
- ⇒ i dirigenti scolastici in servizio preposti agli educandati femminili.

*Chi ha facoltà di presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale*

- ⇒ i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
- ⇒ i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- ⇒ i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
- ⇒ i dirigenti scolastici di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
- ⇒ i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

### ***II) Nomina dei presidenti***

*Procedura di nomina*

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici definirà

- ⇒ i termini di presentazione delle istanze di nomina a presidente di commissione
- ⇒ il relativo procedimento.

tenendo conto che **solo coloro che sono obbligati a presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale sono anche obbligati a presentare istanza di nomina.**

*Docenti part-time*

I docenti con rapporto di lavoro a tempo **parziale hanno facoltà di presentare istanza** di partecipazione agli esami di Stato come presidenti.

*Ordine di precedenza nella nomina*

Il Direttore dell'USR **nomina annualmente i presidenti** di commissione attingendo esclusivamente dall'ERPC utilizzando il **seguente ordine di precedenza**

- ⇒ **dirigenti scolastici in servizio** obbligati a presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale
- ⇒ **dirigenti scolastici** in servizio preposti a **istituti statali del primo ciclo di istruzione**
- ⇒ **i docenti delle secondarie di secondo grado statali** in servizio a tempo indeterminato, **con almeno 10 anni di ruolo**, secondo il seguente ordine:
  - i docenti inclusi nelle graduatorie di merito del concorso di dirigente scolastico
  - i docenti che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio incarico di presidenza (N.B.: Non è prevista una precedenza ulteriore, a parità di requisito, in base al numero di anni in cui è stato assolto l'incarico)
  - i docenti che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, l'incarico di collaboratore del DS (art. 25 co.5 Dlgs 165/01) (N.B.: Non è prevista una precedenza ulteriore, a parità di requisito, in base al numero di anni in cui è stato assolto l'incarico)



## Scheda di lettura D.M.183 del 5 marzo 2019 - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Criteri di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici.

- i docenti provvisti di laurea magistrale, specialistica o quadriennale
- i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- ⇒ i **dirigenti scolastici** di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, **collocati a riposo da non più di tre anni**
- ⇒ i **dirigenti di istituti statali d'istruzione del primo ciclo** collocati a riposo **da non più di tre anni**
- ⇒ i **docenti del II grado collocati a riposo da non più di 3 anni.**

### *Fasi territoriali di nomina*

L'assegnazione territoriale, avviene,

- ⇒ **secondo l'ordine delle preferenze espresse**, prioritariamente:
  - nell'ambito del comune di servizio o di residenza;
  - nella provincia di servizio o di residenza,
- ⇒ **d'ufficio**, secondo le tabelle di viciniorietà utilizzate per la mobilità territoriale, a partire dal comune di servizio o di residenza:
  - nel comune di servizio o di residenza;
  - nella provincia di servizio o di residenza
  - in ambito regionale, secondo l'ordine di vicinanza tra le province della regione;
  - in casi eccezionali, in ambito interregionale previo accordo con il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza.

### *Preferenze a parità di condizioni*

A parità di precedenza, di situazioni e per ciascuna fase territoriale la preferenza nella nomina è determinata dall'**anzianità di servizio di ruolo**, compresa, per i dirigenti scolastici quella maturata come docente.

A parità di anzianità di servizio, la preferenza è determinata dall'**anzianità anagrafica**.

### *Preclusioni alla nomina*

I presidenti non possono essere nominati

- nella scuola di servizio;
- nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio
- nelle scuole in cui hanno prestato servizio nei due anni precedenti;
- nelle scuole in cui hanno espletato l'incarico per due volte consecutive, nei due anni precedenti, in qualità di commissario esterno o presidente;

**Unica eccezione** alle suddette preclusioni: nel caso di nomina di presidenti nelle fasi comunale o provinciale in cui si procede d'ufficio su posti rimasti disponibili, si può nominare nell'ambito del distretto di servizio, se si tratta di provincia con non più di 4 distretti

### *Esaurimento dell'elenco regionale*

Il direttore dell'USR può nominare personale non facente parte dell'elenco regionale purché in possesso dei requisiti previsti per l'inserimento nel medesimo elenco.

### *Impedimento a espletare l'incarico*

Non è consentito, rifiutare o abbandonare l'incarico, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio, salvo casi di legittimo impedimento (ad esempio malattia, maternità, ecc.).

In caso di impedimento a espletare l'incarico di presidente, occorre

- ⇒ **inviare immediatamente una comunicazione all'USR** che provvederà ad effettuare **accertamenti**
- ⇒ presentare entro tre giorni la documentazione comprovante l'impedimento.

La documentazione deve essere prodotta

- ⇒ all'USR per i dirigenti scolastici

## Scheda di lettura D.M.183 del 5 marzo 2019 - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Criteri di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici.

⇒ al DS della scuola di servizio per i docenti.

Per il personale in quiescenza nulla viene detto ma si ritiene che la comunicazione e la documentazione debba essere inviata all'USR.

### *Sostituzioni*

I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali provvedono alla sostituzione dei presidenti

- ⇒ impediti ad assolvere l'incarico
- ⇒ in situazione di incompatibilità, con riguardo a rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado oppure di rapporto di coniugio con i candidati da esaminare

A tal fine utilizzano, ove possibile, l'elenco dei non nominati e tenendo conto dei criteri di nomina definiti dal decreto.

### **III) Condizioni personali ostative all'incarico di presidente**

- ⇒ aver riportato condanne penali o avere un procedimento penale in corso
- ⇒ avere in corso procedimenti disciplinari
- ⇒ aver riportato sanzioni disciplinari superiori a quella minima, negli ultimi due anni
- ⇒ essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, se il rientro previsto è in data posteriore all'inizio degli esami
- ⇒ essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti;
- ⇒ essere in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro;
- ⇒ essere in aspettativa o distacco sindacale

### **Commissari esterni**

#### *Istanza di nomina*

Per essere nominati commissari esterni **è necessario presentare apposita istanza** secondo modalità che saranno definite dalla Direzione generale per gli ordinamenti.

Sono **obbligati a presentare istanza** di nomina

- ⇒ docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado
- ⇒ docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado
- ⇒ docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado

#### **Hanno facoltà di presentare istanza**

- ⇒ docenti di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell'abilitazione posseduta;
- ⇒ docenti che, negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado

#### *Docenti part-time*

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale **hanno facoltà di presentare istanza di partecipazione agli esami di Stato come commissari esterni.**

#### *Ordine di precedenza nella nomina*

Il Direttore dell'USR nomina i commissari esterni in base al seguente ordine di precedenza

- ⇒ docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano nelle classi terminali;



## Scheda di lettura D.M.183 del 5 marzo 2019 - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Criteri di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici.

- ⇒ docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano nelle classi non terminali;
- ⇒ docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano nelle classi terminali;
- ⇒ docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano nelle classi non terminali
- ⇒ docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano nelle classi terminali;
- ⇒ docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano nelle classi non terminali
- ⇒ docenti di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell'abilitazione posseduta;
- ⇒ docenti che, negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Le nomine effettuate in base al seguente ordine

- ⇒ per la **disciplina d'insegnamento**;
- ⇒ per la **classe di concorso** in cui è compresa la disciplina d'insegnamento

### *Fasi territoriali di nomina*

L'**assegnazione territoriale**, avviene

- nell'ambito del comune di servizio o di residenza, secondo la preferenza espressa;
- nel comune di servizio o di residenza, d'ufficio;
- nella provincia di servizio o di residenza, secondo la preferenza espressa
- nella provincia di servizio o di residenza d'ufficio
- eccezionalmente in ambito regionale, d'ufficio nel caso residuino nomine da disporre
- in caso eccezionale, in ambito interregionale previo accordo con il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza.

### *Preferenze a parità di condizioni*

A parità di precedenza, di situazioni e per ciascuna fase territoriale la preferenza nella nomina è determinata dall'**anzianità di servizio di ruolo**.

Per i **docenti a tempo determinato** l'anzianità di servizio considerata è quella non di ruolo.

A parità di anzianità di servizio, la preferenza è determinata dall'**anzianità anagrafica**.

### *Preclusioni alla nomina*

I commissari esterni **non possono essere nominati**

- nella scuola di servizio;
- nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio
- nelle scuole in cui hanno prestato servizio nei due anni precedenti;
- nelle scuole in cui hanno espletato l'incarico per due volte consecutive, nei due anni precedenti, in qualità di commissario esterno o presidente;

**Unica eccezione** alle suddette preclusioni: nel caso di nomina di presidenti nelle fasi comunale o provinciale in cui si procede d'ufficio su posti rimasti disponibili, si può nominare nell'ambito del distretto di servizio, se si tratta di provincia con non più di 4 distretti

### *Impedimento a espletare l'incarico*

## Scheda di lettura D.M.183 del 5 marzo 2019 - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Criteri di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici.

Non è consentito, rifiutare o abbandonare l'incarico, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio, salvo casi di legittimo impedimento (ad esempio malattia, maternità, ecc.).

In caso di impedimento a espletare l'incarico di presidente, occorre

- ⇒ **inviare immediatamente una comunicazione all'USR** che provvederà ad effettuare accertamenti
- ⇒ **presentare entro tre giorni la documentazione comprovante l'impedimento.** La documentazione deve essere prodotta al DS della scuola.

### *Sostituzioni*

I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali provvedono alla sostituzione dei commissari esterni

- ⇒ impediti ad assolvere l'incarico
- ⇒ in situazione di incompatibilità, con riguardo a rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado oppure di rapporto di coniugio con i candidati da esaminare

### *Condizioni personali ostative all'incarico di commissario*

- ⇒ aver riportato condanne penali o avere un procedimento penale in corso
- ⇒ avere in corso procedimenti disciplinari
- ⇒ aver riportato sanzioni disciplinari superiori a quella minima, negli ultimi due anni
- ⇒ essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, se il rientro previsto è in data posteriore all'inizio degli esami
- ⇒ essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti;
- ⇒ essere in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro;
- ⇒ essere in aspettativa o distacco sindacale

## Commissari interni

I commissari interni **sono designati dai competenti consigli di classe** tra i docenti, appartenenti al consiglio della classe medesimo, che insegnano le discipline non affidate ai commissari esterni.

Nel **caso eccezionale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni** i commissari sono individuati tra i docenti di classi non terminali dello stesso istituto in cui funziona la commissione o di istituti dello stesso tipo.

**I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati commissari interni**

### *Impedimento a espletare l'incarico*

Non è consentito, rifiutare o abbandonare l'incarico, salvo casi di legittimo impedimento (ad esempio malattia, maternità, ecc.).

In caso di impedimento a espletare l'incarico di presidente, occorre

- ⇒ **inviare immediatamente una comunicazione all'USR** che provvederà ad effettuare accertamenti
- ⇒ **presentare entro tre giorni la documentazione comprovante l'impedimento.** La documentazione deve essere prodotta al DS della scuola.

### *Sostituzioni*

Il dirigente scolastico, al fine della sostituzione del commissario interno, può designare

- ⇒ un **docente della stessa disciplina** dello stesso corso o di altra classe di diverso corso  
*oppure*
- ⇒ un **docente di disciplina non affidata ai commissari esterni**, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione.



## **Scheda di lettura D.M.183 del 5 marzo 2019 - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Criteri di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici.**

Qualora ciò non sia possibile, il dirigente scolastico designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa disciplina del commissario da sostituire o, in mancanza, di una disciplina non rappresentata.

Ricordiamo che sono sostituiti i commissari interni in situazione di incompatibilità, con riguardo a rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado oppure di rapporto di coniugio con i candidati da esaminare

### *Condizioni personali ostative all'incarico di commissario*

- ⇒ aver riportato condanne penali o avere un procedimento penale in corso
- ⇒ avere in corso procedimenti disciplinari
- ⇒ aver riportato sanzioni disciplinari superiori a quella minima, negli ultimi due anni
- ⇒ essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, se il rientro previsto è in data posteriore all'inizio degli esami
- ⇒ essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti;
- ⇒ essere in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro;
- ⇒ essere in aspettativa o distacco sindacale

### **Dirigenti scolastici del I ciclo**

Il decreto, modificando l'art. 4, co. 4, del [DM 3 ottobre 2017, n. 741](#), consente espressamente al Dirigente scolastico del I ciclo nominato Presidente delle Commissioni d'Esame della scuola Secondaria di II grado, di essere sostituito da un docente collaboratore, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, d. lgs. 165/2001.